PROTOCOLLO.I.0019811.29-10-2026

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 128 relativo a:

"Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle città murate del veneto"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 128
di iniziativa dei Consiglieri Morosin e Martini.

Licenziato il 28 ottobre 2026 nella seduta n. 35
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	**36**	**26**		**10**
Maggioranza richiesta	**19**			

Incaricato di relazionare in Aula il Consigliere Alessio MOROSIN
Incaricata di relazione in aula il Consigliere Chiara LUISETTO
(relazione di minoranza)

PROTOCOLLO.I.0019811.29-10-2026

MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE CITTÀ MURATE DEL VENETO

Relatore: il Consigliere MOROSIN

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

La legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle 'Città murate del Veneto'", disciplina gli interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle Città murate del Veneto attraverso una procedura articolata, funzionale alla programmazione ordinaria degli interventi ma non sempre adeguata nei casi in cui le risorse disponibili siano di importo contenuto o stanziate per una sola annualità.

In tali situazioni, infatti, l'attivazione dell'intero procedimento previsto dalla normativa vigente può risultare eccessivamente complessa rispetto all'entità delle somme da assegnare, con il rischio di rallentare l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi.

Il presente progetto di legge introduce pertanto una misura straordinaria e circoscritta, applicabile esclusivamente quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale 15/2003, uno stanziamento limitato ad una singola annualità. In tali ipotesi, la Giunta regionale potrà concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell'elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.

La proposta consente inoltre di finanziare sia maggiori costi relativi ad opere già avviate, sia piccoli interventi di miglioramento, sicurezza, illuminazione, decoro e valorizzazione storico-turistica del patrimonio esistente.
L'obiettivo è quindi rendere più efficace e proporzionato l'utilizzo delle risorse regionali, evitando che procedure particolarmente complesse risultino poco funzionali rispetto a stanziamenti limitati, senza modificare l'impianto generale della disciplina vigente.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 28 settembre 2026. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 31 del 30 settembre 2026. Il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesto in data 28 settembre 2026, è pervenuto alla Commissione, con esito favorevole, in data 15 ottobre 2026 e contiene l'osservazione di prevedere risorse da destinare alla programmazione ordinaria. L'esame della Sesta commissione è ripreso nella seduta n. 33 del 14 ottobre 2026, con l'approvazione di due emendamenti tecnici all'articolo 1. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, nella seduta del 27 ottobre 2026.
Nella seduta del 28 ottobre la Sesta Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 128 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri:

Calzavara, Marcon, Vianello (Lega Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Barbera, Soranzo con delega Baldan M. (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto).
Astenuti i Consiglieri: Del Bianco, Luisetto, Sambo con delega Trevisi (Partito Democratico)

PROTOCOLLO.I.0019811.29-10-2026

MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE "CITTÀ MURATE" DEL VENETO

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.

1. Limitatamente all'ipotesi in cui il bilancio di previsione pluriennale della Regione preveda per il finanziamento della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto"", uno stanziamento limitato ad una sola annualità, la Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dagli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale, è autorizzata a concedere contributi a enti locali proprietari di strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse che siano iscritte nell'elenco delle Città murate del Veneto, come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 7 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nelle ipotesi previste dall'articolo 1, individua le tipologie di interventi ammissibili a contributo che possono ricomprendere anche interventi relativi a:

a) copertura parziale o totale degli aumenti dei costi di realizzazione per opere già avviate derivanti da perizie in corso d'opera e revisione prezzi;

b) valorizzazione del patrimonio esistente, mediante realizzazione di piccole opere di miglioramento del decoro e della sicurezza delle opere esistenti, illuminazione, opere volte al miglioramento del bene e per la migliore fruibilità e valorizzazione dal punto di vista storico e turistico.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

PROTOCOLLO.I.0019811.29-10-2026

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto. 3
Art. 2 - Disposizioni attuative. 3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 3
Art. 4 - Entrata in vigore. 3